

# **DL n. 87/18, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96 “Decreto Dignità”**

Direzione Benchmarking e Relazioni Internazionali

Agosto 2018

---

**Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese"<sup>1</sup>.**

Publicato in GU n. 186 dell'11 agosto 2018, il testo del [Decreto Legge n. 87/18](#) convertito con modificazioni, coordinato con la [Legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96](#) (entrata in vigore 12 agosto 2018). Per maggiore chiarezza, si segnala inoltre il [Testo del DL coordinato con la Legge di conversione](#).

L'intervento ha l'obiettivo, in primo luogo, di contrastare il precariato e la delocalizzazione delle aziende, al fine di restituire dignità ai lavoratori i cui contratti vengono prorogati a tempo determinato in modo ingiustificato oltre a non agevolare le aziende che utilizzano benefici pubblici senza dare carattere di continuità agli investimenti e al mantenimento dell'occupazione nel territorio nazionale. Sono anche previste misure finalizzate alla continuità didattica (Capi I, I-bis e II). Viene inoltre rafforzato il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo e sono previste norme per la semplificazione fiscale in relazione all'accertamento sintetico e al redditometro (Capi III e IV). Il Capo V detta poi disposizioni finali e di coordinamento.

Con riferimento alle tematiche del mercato del lavoro, di seguito **vengono illustrati i Capi I** (Misure per il contrasto al precariato), **I-bis** (Misure finalizzate alla continuità didattica) e **II** (Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali).

**Le principali novità, presenti nel [testo originario del DL n. 87/18](#), pubblicato in GU n. 161 del 13 luglio 2018 (entrato in vigore il 14 luglio 2018):**

- **Durata massima** del contratto a tempo determinato fissata in 24 mesi.
- Previsione della **causalità**, indicate dalla Legge, in caso di CTD superiore a 12 mesi.
- **Riduzione** delle proroghe del CTD da 5 a 4.
- **Allungamento** da 120 a 180 giorni del termine di impugnazione del CTD.
- Le modifiche al CTD, alla somministrazione di lavoro e all'indennità di licenziamento ingiustificato, nonché all'incremento contribuzione CTD (artt. 1-2-3), **NON si applicano** alle Pubbliche Amministrazioni.
- Al lavoratore somministrato a tempo determinato si applica la **disciplina del CTD**.
- **Incremento** dell'indennità dovuta al lavoratore nel caso in cui non ricorrano gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, soggettivo o per giusta causa.
- **Incremento** dell'intervallo entro il quale il Giudice può fissare l'indennità dovuta al lavoratore, da un minimo di 6 mensilità, fino ad un massimo di 36.

<sup>1</sup> Fonti: Relazione Tecnica AC 924 e Dossier Camera e Senato 3 agosto 2018 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" DL 87/18 – A.S. n. 741.

- In caso di rinnovo del CTD, **aumento** dello 0,5% del contributo addizionale a carico del datore di lavoro, passando dall'1,4% all'1,9%.
- **Limiti** alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti.
- **Tutela** dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti.
- **Recupero** del beneficio dell'iper-ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti.
- **Applicazione** del credito d'imposta R&S ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali.

**In sintesi alcune delle principali novità introdotte in sede di conversione del Decreto Legge in Legge:**

- **Trasformazione del CTD superiore a 12 mesi in CTI**, in assenza di causali, alla data di superamento del termine di 12 mesi.
- **Le norme dell'art. 1** (Modifiche alla disciplina del CTD), comma 1, si applicano ai CTD stipulati successivamente alla data di **entrata in vigore del Decreto di cui si tratta**, nonché ai rinnovi e alle proroghe **contrattuali successivi al 31 ottobre 2018**.
- **Per favorire l'occupazione giovanile stabile**, è previsto a favore dei datori di lavoro privati l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, per le assunzioni di lavoratori under 35, per gli anni 2019 e 2020, nel limite massimo di 3 mila euro su base annua. Si applica su base mensile per un periodo massimo di 36 mesi.
- Ulteriori **modifiche alla disciplina della somministrazione** di lavoro, tra le quali: **tetto del 30% di CTD**, rispetto a quelli a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore e introduzione della fattispecie della **somministrazione fraudolenta**.
- Sono introdotte disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito **delle prestazioni occasionali**: con riferimento a soggetti specifici, si eleva ad 8 unità per le aziende alberghiere e le strutture ricettive nel turismo, il limite massimo di dipendenti a tempo indeterminato ai fini dell'ammissibilità del ricorso alle prestazioni di cui si tratta; si amplia poi l'arco temporale di riferimento della durata della prestazione che non deve essere superiore a 10 giorni.
- Per il triennio 2019-2021, destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle Regioni all'**operatività dei Centri per l'impiego**.
- **Introduzione di una relazione annuale alle Camere da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali** sugli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al Capo I.
- **Introduzione del Capo I-bis** (Misure finalizzate alla continuità didattica), al posto dell'art. 4, che viene ampiamente integrato.
- **Con riferimento ai limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti**, viene specificato che le somme derivanti dalle relative sanzioni, sono destinate al finanziamento di **contratti di sviluppo** ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso, eventualmente **anche sostenendo l'acquisizione da parte di ex dipendenti**.

Con riferimento all'esame dei singoli articoli si evidenzia quanto segue:

## Capo I (Misure per il contrasto al precariato)

**Articolo 1 "Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato"**. Il comma 1 introduce modifiche al [DLgs n. 81/15](#) per limitare l'utilizzo indiscriminato dei contratti a tempo determinato. Il termine apposto al contratto **non può essere superiore a 24 mesi** e, se lo stesso ha una durata **superiore a 12 mesi**, deve verificarsi **almeno una delle seguenti condizioni**:

- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

In caso di rinnovo del contratto, il datore di lavoro deve indicare nell'atto scritto contenente l'apposizione del termine, una delle specifiche condizioni indicate nelle lettere a) o b). I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza di tali condizioni. Il contratto può essere prorogato senza l'indicazione di una causale solo nell'ambito dei primi 12 mesi di durata e vengono, inoltre, **limitate il numero delle proroghe** dello stesso contratto, dalle attuali 5 a 4.

Si prevede inoltre **l'allungamento** da 120 a 180 giorni del **termine di impugnazione** del CTD. Il comma 2 del DL n. 87/18, prima della conversione in Legge, prevede che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente Decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe in corso alla medesima data" (14 luglio 2018).

Il comma 3 prevede che **le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Decreto di cui si tratta, non si applicano ai contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni**, ai quali continuano ad applicarsi, le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto di cui si tratta. Va segnalata successivamente una modifica, al comma 3, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 403, in riferimento alle Università private, gli altri Istituti ed Enti richiamati. Tale comma dispone che: "All'articolo 1, comma 3, del DL n. 87/18, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/18, dopo le parole: 'ai contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni' sono inserite le seguenti: 'nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle Università private, incluse le filiazioni di Università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero Enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa", ai quali continuano quindi ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del DL n. 87/18.

**Novità introdotte in sede di conversione:** è stato introdotto il comma 1-bis, che stabilisce che in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle condizioni di cui sopra, il contratto si trasformi in contratto a tempo indeterminato **dalla data di superamento del termine di 12 mesi**. Inoltre è previsto che in caso di rinnovo o di proroga oltre i 12 mesi senza il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) o b), il contratto si trasforma a tempo indeterminato. Il comma 2 precisa che le **disposizioni di cui al comma 1** sopra esposto, **si applicano ai CTD stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto di cui si tratta, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018**.

**Articolo 1 bis “Esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile”.** Tale articolo, **introdotto dalla Camera in sede di conversione**, riconosce, ai datori di lavoro privati che assumono nel 2019 e 2020 lavoratori aventi **meno di 35 anni di età**, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, l’esonero del versamento del **50%** dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di **3 mila euro** su base annua. La riduzione si applica su base mensile per un periodo massimo di **36 mesi**. Si deve trattare di giovani che alla data della prima assunzione per la quale si applica l’incentivo, non hanno compiuto i 35 anni e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell’esonero, gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le modalità di fruizione dell’esonero sono stabilite con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di **entrata in vigore della Legge di conversione** del Decreto di cui si tratta.

**Articolo 2 “Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro.** Tale articolo, prevede che al lavoratore da somministrare assunto a tempo determinato, si applichi la disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (Capo III del DLgs n. 81/15, articoli 19-29), ad eccezione degli articoli 23, concernente il numero complessivo dei contratti a tempo determinato e 24, relativo ai diritti di precedenza, del DLgs n. 81/15.

**Novità introdotte in sede di conversione:** il comma 02 fissa un **limite quantitativo** con riferimento al contratto di somministrazione a tempo determinato: salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’articolo 23<sup>2</sup> del [DLgs n. 81/15](#), il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il **30%** del numero dei

---

<sup>2</sup> Art. 23 (Numero complessivo di contratti a tempo determinato) comma 1. “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al **20%** del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori in mobilità, di disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (di cui al [Regolamento UE n. 651/14 della Commissione](#)) come individuati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il comma 1-bis configura poi la fattispecie della **somministrazione fraudolenta**, prevedendo che ferme restando le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di violazione di norme in materia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 18 del [DLgs n. 276/03](#), quando la somministrazione di lavoro è posta in essere **con la specifica finalità di eludere** norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

**Articolo 2-bis "Disposizioni in materia di prestazioni occasionali".** Introdotta dalla Camera, in sede di conversione, prevede modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali che era contenuta nell'art. 54-bis del [DL n. 50/17](#), convertito con modificazioni dalla [Legge n. 96/17](#). Tra le novità così introdotte, si segnalano le seguenti: lettera b), nel settore agricolo, si introduce l'obbligo per il prestatore di autocertificare **la non iscrizione**, nell'anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; lettera c), con riferimento alle attività rese da titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario, persone disoccupate (ex art. 19 del [DLgs n. 150/15](#)), percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito, **si eleva ad 8 unità** per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo il limite massimo di dipendenti a tempo indeterminato, ai fini dell'ammissibilità del ricorso alle prestazioni di cui si tratta. La lettera e) dispone a sua volta quanto segue: per quanto concerne i dati che l'utilizzatore deve comunicare almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione: - **si amplia il novero dei soggetti che sono tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto**, comprendendovi non solo l'imprenditore agricolo (come già previsto), ma anche l'azienda alberghiera o la struttura ricettiva che opera nel settore del turismo, nonché gli Enti Locali: per tali soggetti, **si amplia l'arco temporale di riferimento** della durata della prestazione, che **non deve essere superiore a 10 giorni** (invece dei 3 giorni attualmente previsti per gli imprenditori agricoli).

**Articolo 3 "Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato".** Introduce modifiche al [DLgs n. 23/15](#) (art. 3, c. 1), al fine di incrementare l'indennità dovuta al lavoratore nel caso in cui il Giudice accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo o per giusta causa. L'ambito di applicazione è costituito dai lavoratori del settore privato assunti a tempo indeterminato

successivamente al 6 marzo 2015, compresi i casi di conversione a tempo indeterminato, successiva a tale data, di precedenti rapporti a termine o di apprendistato. Attualmente l'indennità era pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 mensilità e non superiore a 24 mensilità. L'articolo di cui si tratta, aumenta l'intervallo entro il quale il Giudice può fissare l'indennità portandolo **a un minimo di 6 mensilità, fino ad un massimo di 36**. Limiti che per i datori i quali non raggiungano i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, ottavo e nono comma, della [Legge n. 300/70](#), e successive modificazioni (più di 15/60 dipendenti, 5 dipendenti se agricolo), risultano pari a 3 e a 6 mensilità.

Il comma 2, per indirizzare i datori di lavoro verso forme contrattuali stabili, prevede, in caso di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, **l'aumento dello 0,5% del contributo addizionale** a carico del datore di lavoro, attualmente pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, destinato a finanziare la NASpI. **La Camera in sede di conversione**, ha stabilito che tale ultima disposizione, non si applica ai contratti di lavoro domestico.

**Novità introdotte in sede di conversione:** Il comma 1-bis **inserito dalla Camera**, modifica i limiti minimi e massimi dell'importo dell'indennità che il datore di lavoro deve inserire nell'eventuale **offerta di conciliazione**, di cui all'art. 6 del [DLgs n. 23/15](#), diretta ad evitare il giudizio relativo alla legittimità del licenziamento. Nella disciplina previgente, tale offerta doveva contemplare un'indennità di importo pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio ed in misura non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità. Il comma in questione eleva questi ultimi limiti, rispettivamente, a **3 e a 27 mensilità**. Se il datore non raggiunge i requisiti dimensionali sopra evidenziati (più di 15/60 dipendenti, 5 dipendenti se agricolo), la misura dell'indennità è dimezzata e non può superare il limite di 6 mensilità.

**Art. 3-bis “Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle Regioni all'operatività dei Centri per l'impiego”.** **Introdotta dalla Camera, in sede di conversione**, prevede che per il triennio 2019-2021, le Regioni destinano una quota delle proprie facoltà assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al **rafforzamento degli organici dei Centri per l'impiego** al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con Accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano **entro il 31 marzo di ciascun anno**.

**Art. 3-ter “Relazione alle Camere”.** **Introdotta dalla Camera, in sede di conversione**, stabilisce che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali presenta annualmente alle Camere una relazione sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al Capo I.

**Capo I-bis (Misure finalizzate alla continuità didattica)** Tale Capo è stato **introdotta dalla Camera, in sede di conversione e modifica ampiamente l'originario articolo 4 e aggiunge l'art. 4-bis**.

**Art. 4 “Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria”.** Il comma 1 prevede che per assicurare il regolare avvio dell’anno scolastico 2018/2019 e salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni, viene stabilito che all’esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti CTD o CTI, presso le istituzioni scolastiche statali, con i **docenti in possesso del titolo di diploma magistrale** conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell’elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all’art. 14, c. 1 del [DL n. 669/96](#)<sup>3</sup>, convertito dalla [Legge n. 30/97](#). Di conseguenza tali decisioni sono eseguite entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al MIUR. La concessione del termine di 120 giorni per l’esecuzione delle Sentenze, garantirà alle scuole, i tempi necessari per l’inserimento nelle graduatorie di istituto di quei docenti destinatari di Sentenze che non hanno avanzato in precedenza domanda di inserimento nella seconda fascia di istituto. **Il comma 1-bis, introdotto in sede di conversione del DL**, stabilisce, tra l’altro, che, al fine di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni per tutta la durata dell’anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

- a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con **termine finale fissato al 30 giugno 2019**;
- b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con **termine finale non posteriore al 30 giugno 2019**.

I commi 1 e 1-bis dilazionano l’esecuzione delle Sentenze che dovessero adeguarsi alla Sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 2017, con la quale il Consiglio di Stato, nel dicembre 2017, ha dichiarato che il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente.

**Art. 4-bis “Modifica in materia di contratti a termine nel settore dell’insegnamento scolastico”.** Tale articolo introdotto dalla Camera, in sede di conversione, elimina il termine massimo complessivo di durata previsto per i contratti a tempo determinato del personale della scuola, per la copertura di posti vacanti e disponibili.

## **Capo II (Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali)**

---

<sup>3</sup> Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669 “Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997”. Art. 14 (Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni) comma 1. “Le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.



**Articolo 5 “Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti”.** L’articolo intende arginare il fenomeno, fissando limiti alle imprese che abbiano avuto dallo Stato aiuti per costituire, ampliare e sostenere le proprie attività economiche, ridefinendo divieti e sanzioni che norme previgenti hanno introdotto nell’ordinamento (art. 1, cc. 60 e 61, [Legge n. 147/13](#)<sup>4</sup>).

Il comma 1 prevede che, fatti salvi i vincoli derivanti dai Trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, **decadono dal beneficio** medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte **venga delocalizzata** in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, **entro 5 anni** dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza, l'Amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una **somma in misura da 2 a 4 volte l'importo dell'aiuto fruito**.

La norma trova applicazione indipendentemente dall’impatto sull’occupazione e inasprisce le conseguenze della violazione del vincolo (circoscritte nel comma 60 citato, alla sola decadenza del beneficio).

Il comma 2 dispone che fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di **investimenti produttivi specificamente localizzati** ai fini dell'attribuzione di un beneficio, **decadono** dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga **delocalizzata dal sito incentivato** in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro **5 anni** dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.

Il comma 3 assegna alle diverse Amministrazioni che istruiscono e gestiscono le misure di aiuto, con propri provvedimenti, l’individuazione delle modalità attraverso le quali verrà attuato il controllo del rispetto del vincolo, nonché delle modalità per la **restituzione dei benefici dovuti dalle imprese** per effetto della decadenza disposta, insieme agli interessi, maggiorati di un interesse calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell’aiuto, aumentato di 5 punti percentuali.

---

<sup>4</sup> “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)”. Art. 1, commi 60 e 61: “60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50%, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti. 61. I soggetti erogatori dei contributi di cui al comma 60 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione”.

Il comma 4 dispone che per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto di cui si tratta, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data.

Il Comma 5 istituisce il privilegio dello Stato sui crediti derivanti dalla restituzione dei benefici e ne disciplina le modalità di recupero mediante iscrizione al ruolo. Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti affluiscono all'entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo importo all'Amministrazione titolare della misura e vanno ad incrementare le disponibilità della stessa.

Il comma 6, infine, stabilisce che, ai fini del Decreto di cui si tratta, **per delocalizzazione si intende** il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile<sup>5</sup>.

**Novità introdotte in sede di conversione:** è stato introdotto il **comma 5-bis**, che dispone che le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo dalle Amministrazioni centrali dello Stato sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'art. 43, c. 3, del [DL 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e sono destinate al **finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione** del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attività economica, **eventualmente anche sostenendo l'acquisizione da parte degli ex dipendenti**.

**Articolo 6 "Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti".** Tale articolo è stato parzialmente modificato in sede di conversione e dispone quanto segue: qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la **valutazione dell'impatto occupazionale**, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, **riduca in misura superiore al 50%** i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio **nei 5 anni successivi** alla data di completamento dell'investimento, **decade** dal beneficio; qualora la riduzione di tali livelli sia **superiore al 10%**, il beneficio è **ridotto in misura proporzionale** alla riduzione del livello occupazionale. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici concessi o per i quali sono stati pubblicati i bandi, nonché agli investimenti agevolati avviati, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto di cui si tratta.

---

<sup>5</sup> Art. 2359 C.C. (Acquisto di azioni da parte di società controllate). "Le società non possono investire, nemmeno parzialmente, il proprio capitale in azioni della società che esercita il controllo su di esse o di altre società controllate dalla medesima. Sono considerate società controllate quelle in cui un'altra società possiede un numero di azioni tale da assicurarle la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie, o quelle che, in virtù di particolari vincoli contrattuali, sono sotto l'influenza dominante di altra società".

**Articolo 7 “Recupero del beneficio dell’iper-ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti”.** L’iper-ammortamento di cui all’art. 1, c. 9, della [Legge n. 232/16<sup>6</sup>](#), spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. Qualsiasi impresa nazionale, europea o estera, può quindi beneficiare dell’agevolazione, a condizione che si tratti di un’impresa residente o dotata di stabile organizzazione in Italia. Si tratta di una misura di fiscalità generale e quindi non è qualificabile come aiuto di Stato.

Il comma 2, prevede che se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell’iper-ammortamento. Ciò avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati per un periodo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di questo articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto di cui si tratta.

Il comma 4 opera il coordinamento delle nuove disposizioni con la disciplina dei c.d. “investimenti sostitutivi”, introdotta dai commi 35 e 36, articolo 1, della [Legge n. 205/17<sup>7</sup>](#). **In sede di conversione è stato aggiunto un secondo periodo al comma 4**, che prevede quanto segue: le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì nei casi di cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.

---

<sup>6</sup> “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. Art. 1, comma 9: “Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello ‘Industria 4.0’, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150%. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione”.

<sup>7</sup> “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. Art. 1, commi 35 e 36. **35:** “Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 30 e di cui all'articolo 1, comma 9, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa: a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232; b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. **36.** Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo di cui al comma 35 sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento”.

**Articolo 8 “Applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali”.** Tale articolo vuole disciplinare il trattamento, agli effetti del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, dei costi di acquisto da fonti esterne dei diritti di privativa industriale e degli altri beni immateriali previsti tra i costi ammissibili. I costi di cui si tratta non assumono rilevanza se l’acquisto deriva da operazioni infragruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo, le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile<sup>8</sup>, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati ai sensi dell’art. 5, c. 5<sup>9</sup>, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al [DPR del 22 dicembre 1986, n. 917](#). La disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto di cui si tratta, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto di cui si tratta, resta comunque ferma l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all’impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d’imposta, i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali, assumono rilevanza solo se i tali beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

---

<sup>8</sup> Vedi Nota 5.

<sup>9</sup> DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (Redditi prodotti in forma associata), comma 5: “Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”.